

COMUNE DI CARDITO

Provincia di Napoli

----- 0000 -----



Piazza Garibaldi, 1 – 80023 - CARDITO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELL’AREA SPORTIVA CON CALCETTO E
TENNIS “LINO ROMANO”**

c/o Parco Pubblico VASCA TAGLIA

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Cardito intende affidare in concessione a terzi la gestione dell'area sportiva adiacente il parco pubblico "Vasca Taglia". La gestione delle strutture dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste nel presente capitolato.

Art. 2

COMPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- a) Campo di calcetto in erba sintetica con impianto di illuminazione e spogliatoi;
- b) Campo da tennis/calcetto in erba sintetica provvisto di illuminazione e spogliatoi indipendenti;

Il titolare degli impianti sportivi sopra elencati è il Comune di Cardito (NA).

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al concessionario: relativamente ad essi le parti redigono verbale di consistenza e consegna dei beni mobili ed immobili concessi. Il verbale indica lo stato manutentivo degli impianti sportivi, delle attrezzature, degli arredi ed il loro stato. Eventuali modifiche verranno successivamente verbalizzate.

Per quel che riguarda il Comune, sono delegati alla redazione del verbale di consegna il Servizio Patrimonio ed il Servizio LL.PP.

Art. 3

DURATA DELL'APPALTO

La durata della concessione è di anni **1 (uno)** con decorrenza dalla data del verbale di consegna delle strutture. La durata della concessione è stabilita in un anno perché è volontà del Comune di Cardito affidare in concessione l'intero "Parco Taglia" ivi compreso il suddetto campo di calcetto e di tennis – calcetto.

Su istanza del concessionario, formulata nel rispetto del presente bando, o su iniziativa dell'Amministrazione la concessione potrà essere rinnovata, per un altro anno, nel caso in cui non sia stato ancora affidato in concessione l'intero "Parco Taglia", previa rideterminazione del canone e verifica della condotta tenuta dal concessionario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al regolare pagamento del canone ed all'esecuzione delle opere di manutenzione previste. Non può comunque essere rinnovata per più di 1 volta. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, la concessione decade automaticamente.

Art. 4

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Per l'aggiudicazione si procederà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da esperirsi con il criterio di cui all'art. 95, comma 2 dello stesso D.lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Non sono ammesse offerte in diminuzione o offerte parziali, pena l'esclusione dalla gara. L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso fosse pervenuta una sola offerta valida.

Art. 5

CONCORRENTI

Possono partecipare alla gara per l'affidamento della gestione:

- tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
- le società sportive e le associazioni sportive riconosciute dal CONI, in possesso di partita IVA ed iscritte al R.E.A. presso la Camera di Commercio;
- le imprese sia individuali che società di persone o di capitali;
- le cooperative;
- le società commerciali.

E' ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo tra i soggetti indicati nei punti precedenti, ai sensi della normativa di legge in materia operante. I soggetti raggruppati dovranno produrre atto formalizzato, ai sensi di legge, con l'individuazione del mandatario capogruppo, che costituirà il soggetto di riferimento in relazione all'esecuzione del contratto di concessione. Il raggruppamento nel suo complesso dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, mentre al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei confronti della stazione appaltante.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Raggruppamenti Temporanei rispetto a quella con cui si è partecipato alla gara. Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una Associazione temporanea o Raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Associazione temporanea o Raggruppamento temporaneo.

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6

CORRISPETTIVI E CANONI

In considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, viene stabilito un **CANONE ANNUO a base d'asta di euro 20.000,00 (ventimila/00)** da rivalutarsi annualmente qualora si dovessero verificare gli aumenti dei massimi tariffari di cui al successivo art. 8.

Il canone verrà pagato in ragione dell'importo annuo e dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate al Comune entro il giorno 10 di ogni mese contrattuale.

Unitamente alla comunicazione dell'avvenuto pagamento della rata mensile il Gestore dovrà trasmettere, al Servizio Finanziario del Comune, copia della documentazione dell'avvenuto versamento degli oneri contributivi relativi al personale impegnato nella struttura sportiva. Con gli introiti ricavati la concessionaria si intende compensata di qualsiasi avere e, non potranno essere avanzate altre pretese nei confronti del Comune per lo svolgimento del servizio di cui trattasi.

Art. 7

UTENZE

Entro 30 giorni dalla consegna delle strutture in concessione dovranno essere volturati a nome del concessionario i contatori ENEL, acqua e gas dell'area sportiva

“Lino Romano” adiacente il Parco Taglia e quant’altro dovesse servire per la gestione.

Art. 8 TARIFFE

Per l’utilizzo dell’area sportiva “**Lino Romano**” adiacente al Parco Pubblico VASCA TAGLIA sono fissate le seguenti **tariffe massime**, da rivalutarsi annualmente su base indice ISTAT dei prezzi al consumo dei beni per le famiglie degli operai ed impiegati certificati dalla C.C.I.A.A. di Napoli, comprensive dell’uso dei servizi igienici annessi, degli spogliatoi e delle docce:

Stadio comunale	Società giovanili, allievi ed esordienti	Dilettanti fino alla "Promozione"	Altri
Calcetto - allenamenti	€ 20,00	€ 30,00	
Calcetto - partite	€ 40,00	€ 60,00	€ 50,00
tennis			€ 20,00
per l'utilizzo in notturna viene applicata una maggiorazione del 30%			
per le società di Cardito * viene applicata uno sconto del 50%			
* sede sociale a Cardito e 70% dei tesserati residenti a Cardito			

Art. 9 TARIFFE AGEVOLATE – FRUIZIONE GRATUITA

Il gestore dovrà applicare tariffe agevolate con una riduzione del **50%** rispetto alle tariffe in vigore per società e associazioni Carditesi appartenenti a federazioni sportive affiliate al C.O.N.I. ed iscritte ai campionati regionali, provinciali e di categorie giovanili, nonché per l’utilizzo dei campi per gli allenamenti, per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, e spettacoli musicali di associazioni di Cardito. Il concessionario dovrà garantire all’I.C. Marco Polo, situata nell’edificio di fronte agli impianti sportivi adiacenti il Parco “Vasca Taglia, l’utilizzo degli stessi per lo svolgimento dell’attività curricolare di educazione fisica, riservando a tale scopo fino ad un massimo di tre ore consecutive nelle ore antimeridiane dal lunedì al venerdì.

Il Comune direttamente o tramite Associazioni/agenzie/società/enti da esso incaricati, si riserva di utilizzare gli impianti oggetto della presente concessione per un numero massimo di **15 giornate** all’anno, previa comunicazione al concessionario con almeno dieci (10) giorni di anticipo. Il concessionario, nel caso venissero avanzate più richieste di utilizzo degli impianti, e, non potendo accogliere tutte le richieste, dovrà dare precedenza alle società e associazioni Carditesi appartenenti a federazioni sportive affiliate al C.O.N.I. ed iscritte da almeno un anno.

Art. 10
RESPONSABILITA'

La concessionaria deve garantire la perfetta funzionalità, sicurezza e la igienicità degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi. E' pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia anche per difetto di sicurezza degli stessi.

In ogni caso, con riferimento alle garanzie assicurative, la società appaltatrice manleva l'amministrazione comunale da qualsiasi danno che possa derivare nell'espletamento della gestione degli impianti.

Il concessionario risponde di tutti i fatti di gestione, del proprio personale e delle mansioni assunte e dovrà segnalare al Comune, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disinfezione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune.

L'aggiudicatario assume a proprio carico, con conseguente esonero per l'Amministrazione Comunale, tutte le responsabilità inerenti l'uso delle strutture sotto il profilo civile, penale, amministrativo, fiscale, di pubblica sicurezza, nonché quelle inerenti il rispetto delle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato nei confronti del personale occupato. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da impegni assunti verso terzi dall'aggiudicatario nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

ART 11
MODALITÀ GENERALI DI GESTIONE

In esecuzione del presente Capitolato il concessionario è tenuto ai seguenti obblighi e compiti:

- a) custodia degli impianti;
- b) pulizia giornaliera di tutti gli impianti, con l'impiego di ogni mezzo utile ad assicurare i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia e garantendo il minimo disturbo agli ospiti presenti;
- c) vigilare ininterrottamente gli utenti degli impianti nel periodo di permanenza con apposito personale qualificato;
- d) garantire la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti sportivi concessi in gestione;
- e) garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza degli accessi e la custodia del complesso sportivo adiacente al "Parco Taglia";
- f) provvedere alle spese relative alla corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale dipendente e per ogni forma di rapporto di lavoro autonomo;
- g) provvedere alla richiesta di tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;

- h) collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune di Cardito proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso della gestione;
- i) concedere il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate e/o patrocinate dal Comune di Cardito;
- j) garantire l'uso pluralistico dell'impianto (giovani, bambini, anziani, società sportive, associazioni...);
- k) promuovere corsi di addestramento e tutte quelle iniziative tendenti ad incrementare l'utilizzo degli impianti presenti e futuri dando priorità alle attività sportive svolte dalle associazioni sportive presenti sul territorio;
- l) comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, gli orari di apertura degli impianti sportivi e ricreativi;
- m) promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, degli impianti sportivi. L'Amministrazione si riserva l'accesso incondizionato e gratuito per attività organizzate direttamente dalla stessa o con il proprio patrocinio o organizzate dalle istituzioni scolastiche a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 10 giorni, salvo causa di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse per un numero massimo di 15 giornate all'anno. Anche in questo caso le pulizie resteranno a carico del concessionario.
- n) mantenere le condizioni di agibilità degli impianti sportivi segnalando tempestivamente all'Amministrazione comunale situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia;
- o) non consentire lo svolgimento, negli impianti e nelle pertinenze, di alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente capitolato;
- p) assumere in modo esclusivo, diretto e totale ogni rischio e la responsabilità in merito a qualunque azione sotto il profilo civile e penale che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato;
- q) procedere al pagamento delle imposte e le spese relative e conseguenti al contratto di appalto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione; applicare tutte le normative fiscali e tributarie previste dalla vigente legislazione riguardante le attività oggetto della concessione in gestione del presente capitolato
- r) pagamento, nel caso di chiusura di uno o più impianti senza giustificato motivo, all'Amministrazione Comunale di una penale giornaliera di € **50,00** per mancata erogazione del servizio;
- s) rilasciare allo scadere del contratto, le strutture e le aree completamente liberi e sgombri di arredi, attrezzature e scorte di sua proprietà; i locali e le aree dovranno essere perfettamente puliti e ordinati. In tale occasione si provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi del comune come da inventario. Nel

caso di un ritardo nella riconsegna della struttura, l'Amministrazione comunale, applicherà una penale giornaliera di € **150,00**.

Art. 12

PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLA DITTA APPALTATRICE

La concessionaria deve garantire, a sua cura e spese, la presenza di tutto il personale con le capacità e qualifiche professionali necessarie per un'ottimale conduzione di tutti gli impianti secondo le vigenti norme di sicurezza e per garantire tutti i servizi nei tempi e nei modi proposti e indicati nel presente capitolato. Il personale adibito ai vari servizi, che deve essere in possesso dei requisiti, nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla vigente normativa, deve in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico.

La concessionaria è obbligata ad applicare integralmente tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore, degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

Inoltre la concessionaria si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune stesso comunicherà alla concessionaria e, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e sospenderà la concessione degli impianti sino a quanto non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per la sospensione della concessione degli impianti di cui sopra la concessionaria non può opporre eccezioni al Comune né ha titolo al risarcimento dei danni.

Il Comune, in tal caso, potrà provvedere direttamente alla gestione degli impianti, impiegando la cauzione, senza che la concessionaria possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico della concessionaria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ente medesimo e di ogni indennizzo.

L'inosservanza anche parziale delle surrichiamate normative potrà dare luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che la concessionaria possa vantare alcun diritto di rivalsa.

Deve essere assicurata la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia al fine di evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio.

Il personale addetto al funzionamento di tutti gli impianti non hanno alcun rapporto con il Comune essendo alle esclusive dipendenze della concessionaria che lo assume, lo impiega, lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

Art. 13

RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E CONCEDENTE

Al concessionario spetta:

- a) l'introito di tutte le tariffe relative all'utilizzo degli impianti sportivi "Lino Romano" adiacenti al "Parco Taglia", come stabilite dal Comune nei limiti massimi. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso;

Gli oneri a carico del Comune sono i seguenti:

- a) garantire l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nel complesso polisportivo;
- b) eventuali modifiche ai massimi tariffari (art. 8);
- c) vigilare sull'andamento della gestione e ottenere tutte le informazioni che riterrà opportune dal concessionario;
- d) eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione ha il diritto di ispezionare, in qualunque momento, l'attività e le strutture con i propri tecnici a seguito semplice comunicazione, e ove siano ravvisate carenze manutentive degli stessi, l'Amministrazione disporrà prescrizioni scritte per l'esecuzione dei lavori e, qualora il concessionario non provveda conformemente, l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere direttamente con spese a carico del medesimo avvalendosi anche della cauzione versata.

In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il Comune potrà disporre la chiusura temporanea di parte o di tutti gli impianti per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori avanzare eventuali richieste a compensazione dei mancati utili. E' possibile effettuare all'impianto migliorie ed interventi che comportano una variazione delle strutture, degli arredi e delle attrezzature fisse e mobili a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione che verranno acquisite nella proprietà dell'ente in seguito al collaudo delle stesse. Gli interventi si intendono a carico del Concessionario che nulla potrà chiedere quale corrispettivo o indennizzo per il miglioramento apportato.

Art. 14

ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

Oltre agli obblighi di cui a precedenti articoli sono a carico della concessionaria:

- a) le spese per il personale
- b) spese per la fornitura dell'acqua*;
- c) spese per il pagamento della Tarsu*;
- d) spese per la fornitura di energia elettrica;
- e) spese per la fornitura del gas;
- f) spese per il giardinaggio, in tutte le aree verdi annesse agli impianti;
- g) custodia diurna e notturna, apertura e chiusura cancelli, pagamento di tutti i tributi fiscali relativi all'esercizio della concessione, salvo quelli che in virtù di leggi facessero carico al Comune;
- h) tenere esposto e ben visibile per tutta la durata della gestione, un cartello con evidenziate tutte le tariffe relative ai servizi di pagamento;

- i) tutte le altre spese non previste esplicitamente a carico del Comune.
- j) le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti, dei locali e delle strutture accessorie nel loro complesso comprese quelle relative alla riparazione dei danni provocati da accertata negligenza nella conduzione delle strutture;
- k) manutenzione ordinaria dei manti in erba sintetica dell'intero complesso sportivo, delle strutture murarie e metalliche presenti sull'impianto, incluse le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di tutto ciò che si rende necessario per mantenere in efficienza gli impianti e le strutture esistenti. In particolare deve essere compresa:
 - riparazione e rifacimento di parti di intonaci, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
 - riparazione e sostituzione di vetri e di altre parti accessorie (guarnizioni, cerniere, congegni di scorrimento ecc.);
 - riparazione e sostituzione di apparecchi idro-sanitari e relative rubinetterie;
 - riparazione di attrezzature sportive e macchine ed attrezzi da lavoro;
 - tinteggiature interne
 - riparazione di infissi e serramenti interni ed esterni;
 - riparazione dei componenti elettrici in avaria (cambio di lampade, interruttori, punti presa, ecc.).
- l) provvedere alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica;
- m) nel periodo di chiusura degli impianti dovranno essere effettuati da parte del concessionario tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria che non possono essere realizzati durante i periodi di funzionamento della struttura. Il programma dei lavori di manutenzione che lo stesso intende effettuare nei periodi di chiusura dell'impianto dovrà essere sottoposto e concordato con l'Amministrazione;
- n) approvvigionamento dei materiali di rapido consumo e simili, dei prodotti e delle attrezzature necessarie per le pulizie e per il mantenimento e funzionamento ordinario dell'area. Il gestore è tenuto inoltre ad acquisire le attrezzature ed i beni strumentali utili al buon funzionamento degli impianti.
- o) tutti gli adempimenti e compiti previsti dal D.Lgs 626/94, e successive modificazioni, riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
- p) Dotare la struttura sportiva di un defibrillatore.

Art. 15

GARANZIE ASSICURATIVE - CAUZIONE

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti sportivi concessi in gestione, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico il concessionario solleva il **Comune di Cardito** da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi il comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

A tale scopo il concessionario deve stipulare con oneri a proprio carico all'atto della sottoscrizione del contratto:

- a) una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) una polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale unico non inferiore ad €. **1.000.000,00**, resta ferma la responsabilità del Concessionario anche per danni eccedenti tale massimale, la polizza stipulata deve essere specifica per le attività di cui al presente capitolato;
- c) una polizza contro furto, comprensiva di atti vandalici, e danneggiamenti degli impianti e delle strutture immobiliari e mobiliari ai locali del proprietario (Comune di Cardito) con un massimale a primo rischio assoluto pari ad €. **500.000,00**;
- d) una polizza incendio, comprensiva di atti vandalici, degli impianti e delle strutture immobiliari e mobiliari ai locali del proprietario (Comune di Cardito) con un massimale pari ad €. **500.000,00**;
- e) una **polizza assicurativa per l'eventuale mancato pagamento del canone al Comune.**

Art. 16

VERBALE DI CONSISTENZA - RICONSEGNA DELLE STRUTTURE – REGOLE TRANSITORIE

La concessionaria rimane consegnataria degli immobili, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna del servizio.

Al termine dell'affidamento la concessionaria deve riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, gli impianti risultanti dal verbale di consistenza e consegna, mediante atto di riconsegna. La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra il Comune e la concessionaria. In tale sede gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione degli immobili, degli impianti e delle cose mobili, a cui la concessionaria dovrà rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che verrà all'uopo indicato. In caso di inadempienza si potrà provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio ed in danno alla concessionaria, rivalendosi tra l'altro sulla cauzione, salvo ed impregiudicato restando l'eventuale maggior danno.

Per quel che riguarda il Comune, sono delegati alla redazione del verbale di consegna il Servizio Patrimonio ed il Servizio LL.PP.

Contestualmente alla riconsegna, la concessionaria dovrà curare lo sgombero dell'impianto dalle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito in altro luogo.

Art. 17

CONTROLLI, PENALITÀ, SANZIONI

Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo, tecnico e di vigilanza, di eventuali consulenze esterne, dei competenti servizi dell'A.S.L. ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare o far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture concesse in gestione. In maniera specifica il Comando VV.UU. è incaricato di svolgere con cadenza, almeno trimestrale, controlli relativi all'inquadramento del personale impegnato per il funzionamento della struttura.

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte della concessionaria, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il servizio comunale competente procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la concessionaria a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni ed in caso di urgenza entro 48 ore.

Qualora la concessionaria non controdeduca nel termine assegnato oppure non fornisca elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da Euro **50** ad Euro **1000** a seconda della gravità dell'inadempienza accertata. Per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria verrà applicata una sanzione pari al **20%** dell'importo delle opere, nel caso le stesse vengano eseguite direttamente dal Comune, oltre al costo delle opere stesse documentate contabilmente.

L'inadempienza contestata successiva alla terza, e comunque non ritenuta compiutamente giustificata, o gravi inadempienze, comportano la risoluzione del contratto. Eventuali danni che dovessero essere procurati agli impianti ed attrezzature, per dolo o colpa del Gestore, saranno risarciti dalla stessa.

Art. 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione, anche in parte, della presente convenzione, sia a titolo oneroso che gratuito.

E' fatto divieto alla concessionaria di subappaltare anche solo parte del servizio di cui al presente capitolato, sotto pena di immediata risoluzione dell'affidamento, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.

Art. 19

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTO COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO.

Nell'esecuzione del servizio assunto il Concessionario si obbliga, nell'impiego del proprio personale, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il concessionario medesimo, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura

industriale o artigianale della propria Ditta, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art. 20

CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il gestore, per tutta la durata della convenzione, è tenuto al rispetto di quanto in essa stabilito. Nei casi non contemplati dal presente capitolato speciale d'appalto ed in caso di grave inadempienza, si potrà far luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con preavviso di almeno 20 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza che la concessionaria possa pretendere indennità di sorta.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, a semplice richiesta del Comune di volersi valere della relativa facoltà, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di indagine sulla gravità dell'inadempimento.

Qualora si ravvisi il caso di ripetute inadempienze o che vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, verrà inviata al concessionario regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa trascorsi i quali si provvederà all'immediata risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese di cui l'Amministrazione stessa dovesse farsi onere per porre rimedio alle inadempienze del Concessionario.

Avvenuta la risoluzione del contratto, sarà diritto del Comune avvalersi, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla cauzione versata. La risoluzione del contratto opera di diritto nel caso in cui il Gestore ceda in tutto od in parte il presente contratto o applichi tariffe superiori a quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per la soluzione delle controversie che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto, le parti faranno ricorso alla Autorità giudiziaria preposta. Il Foro territorialmente competente a decidere sarà in tale ipotesi esclusivamente quello del Tribunale di Napoli Nord. Viene esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21

PUBBLICITÀ - ESPOSIZIONE ARTICOLI

Su specifica richiesta, il concessionario potrà essere autorizzato ad installare all'interno dei complessi cartelli pubblicitari.

Sulla pubblicità di cui sopra il Comune riscuoterà la relativa imposta secondo le disposizioni e tariffe vigenti in materia.

Il concessionario potrà altresì esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, lo stesso previo rilascio di apposite autorizzazioni di legge.

Art. 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori degli impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.).

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI

Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della concessionaria, senza diritto di rivalsa alcuna.

ART. 24

ELEZIONE DI DOMICILIO.

Per tutte le comunicazioni, intimazioni, diffide e notifiche relative al presente atto, il Gestore elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso la sede comunale di Piazza Garibaldi.

ART. 25

NORME DI RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno esplicito rinvio alle norme delle leggi vigenti in materia in quanto applicabili alla fattispecie.